



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA**

1

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dott.ssa Marina Marchetti Presidente
Dott. Maurizio Boselli Giudice rel.
Dott. Giuseppe Bersani Giudice

R. Fall. N.	7/16
Sent. N.	4/16
Cron. N.	
Rep. C.N.	4/15
Oggetto	
Fallimento	

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

a carico della società **RETTIFICA ORSINA** srl, con sede in Londra (GB), 145-157 St. John Street, già con sede in Piacenza, via Contestabili 10/12;

Il Tribunale

- OMISSIS -

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento della società **RETTIFICA ORSINA** srl, con sede in Londra (GB), 145-157 St. John Street, già con sede in Piacenza, via Contestabili 10/12;

nomina

Giudice Delegato il dott. Maurizio Boselli

nomina

Curatore il dott. Alberto VALENTINI, dottore commercialista in Piacenza;

ordina

alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ordina

3

al Curatore di procedere con sollecitudine ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi

fissa

per il giorno **27.5.2015** ad ore **11.00**, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, presso il Tribunale di Piacenza, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo:

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata**:

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del Curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria; né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare

6

l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del Curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al Curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ordina

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Piacenza, 22.1.15

Il Giudice est.

Il Presidente

Il Cancelliere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI: 22 GEN. 2015
IL CANCELLIERE
(Don Vincenzo...)